



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE

OGGETTO: Esclusione dall'operatore economico "ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandataria)" in ATI costituenda con "G&M LAVORI SRL (Mandante)" dalla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Teatro e Domus – Attività di scavo, restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica del sito" nel Comune di Venafro (IS) - CIG 8103908470, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

IL SEGRETARIO REGIONALE DELEGATO

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 30/12/2021 rep. n. 1153, registrato alla Corte dei Conti il 25/01/2022 al n. 178 di avocazione delle funzioni dirigenziali del Segretariato regionale del MiC per il Molise e contestuale delega al dott. Leandro Ventura;

VISTA la determina n. 2 del 02/03/2022 del Segretario Regionale delegato per il Molise di avocazione a se stesso delle funzioni di RUP;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 19 del 28 novembre 2019 con cui è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto a norma degli artt. 36, comma 2, lett. c-bis), 63 e 145, D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 148, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 2555 del 28 novembre 2019 con cui è stata avviata l'indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura tramite RDO sulla piattaforma telematica MEPA;

VISTA la nota prot. n. 2819 del 30 dicembre 2019 con cui si è provveduto ad invitare alla procedura in argomento i seguenti i n. 5 operatori economici:

1. ANTENUCCI UGO SRL UNIPERSONALE;
2. ARCHEO&RESTAURI SRL;
3. ING. ANTONIO BUONO SRL;
4. ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI E NICOLA GARAGUSO;
5. SPALLONE SRL;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei termini previsti, tramite la piattaforma telematica MEPA presentavano le proprie offerte i seguenti n. 4 operatori economici:

1. ANTENUCCI UGO SRL UNIPERSONALE (Mandataria) in ATI con PAPAEO srl;
2. ARCHEO&RESTAURI SRL (Mandataria) in ATI con BRIGANTE ENGINEERING (Mandante);
3. ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandataria) in ATI con G&M LAVORI SRL (Mandante);
4. ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI & NICOLA GARAGUSO (Mandataria) in ATI con AGRIFLORA SOC. COOP. ARL (Mandante) SALVATORE RONGA SRL;

VISTA la nota prot. n. 2713 del 16.12.2019 con cui è stata nominata la Commissione di gara;

CONSIDERATO che a seguito del positivo esame della documentazione amministrativa la Commissione di gara ammetteva i predetti n. 4 operatori economici alla procedura di che trattasi, come risulta dai verbali nn. 1 e 2;



SECRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE

Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso Tel. 0874-43131

PEC: mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-mol@beniculturali.it

CONSIDERATO che in data 4.02.2020 la Commissione di gara procedeva all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentata dai suddetti n. 4 operatori economici, come risulta dal verbale n.2;

RILEVATO che la Commissione di gara – come risulta dal suddetto verbale n. 2 – a seguito dell'apertura delle buste contenenti le predette offerte economiche stilava la seguente graduatoria:

1. ING. ANTONIO BUONO SRL;
2. ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI E NICOLA GARAGUSO;
3. ARCHEO&RESTAURI SRL;
4. ANTENUCCI UGO SRL UNIPERSONALE;

VISTA la nota prot n. 297 del 11 febbraio 2020 con cui il Presidente della Commissione di gara inoltrava alla ditta "ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandatara)" in qualità di mandataria della costituenda ATI con "G&M LAVORI SRL (Mandante)" – risultata prima classificata – richiesta di complete e puntuali giustificazioni in merito al ribasso offerto, ai costi di manodopera di cui all'art. 95, comma 10, d. lgs n. 50/2016, e agli oneri di sicurezza aziendali;

CONSIDERATO che nell'esaminare le giustificazioni addotte dalla predetta ditta "ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandatara)", acquisite al protocollo di questa Stazione al n. 275 del 24 febbraio 2020, così come si rileva dal verbale n.3, la Commissione di gara rilevava quanto segue: *"Per quanto attiene le giustificazioni relative al **"ribasso offerto"** la ditta ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandatara) in ATI con G&M LAVORI SRL (Mandante) ha prodotto delle tabelle riassuntive dalle quali, però, non si rilevano argomentazioni utili che motivano l'elevato ribasso, che calcolato dalla Commissione risulta pari a 42,666% (approssimato alla terza cifra decimale). Nello specifico le tabelle motivano la propria offerta economica pari a € 238.414,11 ma non giustificano il ribasso rispetto all'importo dell'appalto previsto in € 415.321,59. Unica giustificazione rispetto al prezzo offerto è che i depositi della ditta sono a poche centinaia di metri dal luogo dove devono eseguirsi i lavori. [...] Relativamente ai **"costi della manodopera"** la commissione ritiene ingiustificate le motivazioni addotte, in quanto, la piattaforma MEPA utilizzata per la procedura di gara, prevede uno spazio apposito dove indicare il "proprio costo della manodopera" ai sensi dell'art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, contrariamente a quanto affermato dalla ditta in parola che rileva la "impossibilità oggettiva" alla indicazione della manodopera. La commissione ha rilevato, inoltre, che negli spazi predisposti per la indicazione dei propri "Costi della Manodopera" la Ditta Ing. ANTONIO BUONO SRL (Mandatara) ha inserito separatamente, per le singole categorie di lavorazioni previste dal bando (OG2, OS24, OS25), importi la cui somma corrisponde, con estrema precisione, al valore della manodopera in economia, per lavori non computabili a misura, che l'Amministrazione aveva indicato nel progetto. Risulta quindi evidente l'indicazione erronea del dato che andava indicato nello spazio predisposto dal sistema dove con chiarezza veniva richiesto di inserire i propri "Costi della Manodopera" [...] La tabella "riepilogativa" delle varie voci che formano l'importo totale offerto di € 238.414,14, presentata dalla Ditta Buono, riporta un importo complessivo relativo al costo della manodopera (art.95 c.10) pari ad € 158.535,06. Detto importo doveva essere diviso tra le tre categorie di lavori previste nel progetto, e trascritto, proporzionalmente, nello spazio indicato dalla piattaforma per ogni singola categoria di lavori. Inoltre, sempre nella tabella "riepilogativa" viene anche riportata la voce per la manodopera in economia, prevista nel bando di gara, pari a € 25.104,40 senza che la stessa si stia depurata della quota percentuale del ribasso calcolato sugli utili aziendali e le spese generali. Per quanto attiene, quindi, ai costi della manodopera, riportati nella tabella riepilogativa delle giustificazioni richieste (art.95 co. 10 D.LGS 50/2016), la commissione rileva che la stessa è stata rideterminata totalmente modificando di fatto, l'offerta economica che invece non può essere modificata. A sostegno delle giustificazioni presentate della ditta Ing. Buono (Mandatara) si fa riferimento al parere della Corte di Giustizia Europea espresso nella causa C-309/18 [...]. Detto riferimento viene considerato, nelle giustificazioni presentate, con specifico riferimento alla possibilità (in relazione all'offerta) di "consentire agli offerenti di sanare la loro situazione " se le disposizioni della gara non consentono a tutti gli operatori di indicare i costi della manodopera. La Commissione ritiene che detta circostanza non si ravvisi nel caso che ci impegna, in quanto tutti gli offerenti avevano la possibilità di indicare i propri costi della manodopera utilizzando il riquadro predisposto nel modello per la compilazione dell'offerta. Il bando, quindi, consentiva a tutti i partecipanti di assolvere all'obbligo di indicare i propri costi della manodopera";*



SECRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE

Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso Tel. 0874-43131

PEC: mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-mol@beniculturali.it

PRESO ATTO che, in virtù delle sopra riportate motivazioni, la Commissione di gara riteneva non accoglibili le suddette giustificazioni e deliberava di escludere la costituenda ATI tra “ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandataria)” e “G&M LAVORI SRL (Mandante)” dalla procedura di che trattasi;

VISTO l’art. 95, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “*Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)*”;

CONSIDERATO il prevalente orientamento giurisprudenziale, sia eurounitario (vd., CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019, causa C-309/18 - Lavorgna SRL c/ Comune di Montelanico), sia nazionale (vd., in particolare, Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, nn. 7 e 8), formatosi intorno alla sopra richiamata disposizione;

VISTO il parere di precontenzioso adottato nell’ambito della procedura di che trattasi da ANAC con deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2022 in cui, dopo avere richiamato il predetto orientamento giurisprudenziale secondo cui “ [...], *solo l’impossibilità materiale (assoluta) di indicare, nei modelli predisposti dall’Amministrazione, i costi della manodopera configura eccezione alla regola (operante anche nell’ ipotesi in cui l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera non sia specificato nella documentazione della gara d’appalto) dell’automatismo espulsivo conseguente all’inadempimento dell’onere dichiarativo sancito dall’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici. [...]; d’altro canto l’espresso richiamato all’art. 95 co.10, del Codice nel format del ME.PA. esclude l’obbiettivo incertezza paventata dall’Ing. Buono S.r.l. in merito ai costi da dichiarare in sede di offerta economica;*”;

VISTO il principio di immodificabilità dell’offerta teso a garantire, da un lato, la *par condicio* fra i concorrenti e, dall’altro, l’affidabilità del contraente;

VISTO l’art. 76, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le linee guida ANAC n. 4;

Per tutto ciò sopra premesso

DETERMINA

- l’esclusione dall’operatore economico ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandataria)” in ATI costituenda con “G&M LAVORI SRL (Mandante)” dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- di dare avviso al concorrente, ai sensi dell’art. 76, co. 2bis, D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento di esclusione;
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, co. 1, D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Segretariato regionale del MiC per il Molise.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 30 gg. decorrenti dalla conoscenza del provvedimento medesimo.

Per il Segretario Generale avocante
Dott. Salvatore Nastasi
Il Dirigente delegato
Dott. Leandro Ventura



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE

Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso Tel. 0874-43131

PEC: mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-mol@beniculturali.it